

Allegato [-] al numero [-]/[-] di repertorio

**STATUTO DELLA
"Accademia di Medicina di Torino – Ente del Terzo Settore"**

CAPO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

ART. 1.

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è costituita una associazione, senza scopo di lucro, denominata **"Accademia di Medicina di Torino – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Accademia di Medicina di Torino – ETS"**, con sede in Torino (TO), via Po n. 18. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del comune di Torino.

Potranno essere costituiti, sia in Italia sia all'estero, uffici per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla stessa Associazione.

ART. 2.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; è un organismo libero ed indipendente da ogni partito politico e da ogni confessione religiosa.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi, e all'accettazione delle norme dello Statuto.

ART. 3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (art. 5 comma 1 lettera i D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- b) educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lettera h D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- d) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lettera u D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- e) formazione post-universitaria (art. 5 comma 1 lettera g D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

Scopi specifici dell'Associazione sono:

- a) la promozione dello studio e della conoscenza delle scienze mediche ed affini;
- b) l'organizzazione e il patrocinio di conferenze, convegni, seminari, congressi e corsi di aggiornamento;
- c) l'istituzione di premi e borse di studio, anche per conto di altri Enti o Associazioni;
- d) la pubblicazione di una rivista avente per oggetto le relazioni degli associati e degli studiosi invitati nell'ambito delle riunioni;
- e) la formazione dei giovani nel campo degli studi medici e scientifici, fornendo loro conoscenze e strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna in continua evoluzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel perseguimento di detti scopi l'Associazione potrà erogare e ricevere contributi nei confronti e da parte di enti e soggetti pubblici e/o privati.

CAPO II GLI ASSOCIATI

ART. 5.

Possono essere associati dell'Associazione donne e uomini maggiori di età, nonché le società e gli enti che intendono favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Gli associati saranno classificati in sei distinte categorie:

- 1) Associati Ordinari:** per un numero massimo di 120 (centoventi), eletti dall'Assemblea tra le persone che, per le loro competenze in campo medico-biologico possono contribuire attivamente ai lavori dell'Associazione. Agli Associati Ordinari spetta il diritto di voto; i medesimi possono adire alle cariche sociali e partecipare alle votazioni per le elezioni dei nuovi Associati e delle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio;
- 2) Associati Onorari:** per un numero massimo di 30 (trenta), scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità italiane o straniere particolarmente distintesi nelle scienze oggetto delle finalità dell'Associazione. Agli Associati Onorari non spetta il diritto di voto;
- 3) Associati Corrispondenti:** per un numero massimo di 30 (trenta), scelti fra studiosi e cultori italiani o stranieri delle discipline mediche, biologiche e storiche che contribuiscano o che siano interessati all'attività dell'Associazione: vengono eletti dall'Assemblea e non spetta loro il diritto di voto;
- 4) Associati già Ordinari e Corrispondenti:** ovvero gli Associati Ordinari e Corrispondenti che, per ragioni diverse, ritengono di non poter partecipare all'attività dell'Associazione. Nei casi di mancata partecipazione non giustificata per un intero anno alle riunioni dell'Associazione, gli Associati Ordinari e Corrispondenti potranno essere ricompresi in tale categoria, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. Agli Associati già Ordinari o Corrispondenti non spetta il diritto di voto;

5) Associati Emeriti: ovvero i precedenti Presidenti e gli Associati Ordinari dell'Associazione che, dopo anni di attiva appartenenza all'Associazione, abbiano acquisito particolari benemerienze scientifiche e associative; essi conservano tutti i diritti ed i doveri degli Associati Ordinari, ma senza essere computati ai fini della determinazione del numero massimo di cui sopra; sono nominati dall'Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo. Agli Associati Emeriti spetta il diritto di voto;

6) Associati Benemeriti: scelti tra coloro che, con elargizioni o altre iniziative, abbiano contribuito a dare lustro e decoro all'Associazione o ne abbiano promosso l'attività; vengono annualmente nominati o confermati dal Consiglio Direttivo. Agli Associati Benemeriti non spetta il diritto di voto.

Le nomine degli Associati Ordinari e Corrispondenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero della Cultura.

ART. 6.

Le proposte di ammissione quale Associato Ordinario, Emerito, Onorario e Corrispondente devono essere presentate da almeno due Associati Ordinari o Emeriti, non facenti parte del Consiglio Direttivo. al Consiglio Direttivo stesso per gli opportuni adempimenti, meglio specificati nel regolamento interno.

Fermo quanto sopra previsto, ai fini dell'elezione degli Associati di ogni categoria è necessario che il Presidente, a seguito del ricevimento di istanza scritta degli interessati, annunci e convochi un'Assemblea a tale scopo con specifico ordine del giorno indicante, limitatamente agli Associati Ordinari e Corrispondenti, il numero dei posti vacanti.

L'elezione degli Associati avviene a scrutinio segreto e con maggioranza semplice degli aventi diritto di voto. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione è necessario motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo.

ART. 7.

Gli Associati Ordinari sono tenuti, sotto pena di decadenza, al versamento di un diritto di ammissione una tantum e di un contributo annuale. L'ammontare di detti contributi è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono tenuti a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Gli Associati devono, altresì, cooperare con contributi culturali, organizzativi e promozionali.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. I libri sociali, che devono essere istituiti ed aggiornati a cura dei rispettivi organi sociali sono i seguenti:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee

in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 8.

La qualifica di Associato (Ordinario e Corrispondente) può venire meno per i seguenti motivi:

- a) **recesso**, da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso. In caso di recesso l'Associato è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare;
- b) **esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per mancata partecipazione alle attività dell'Accademia per almeno due anni, per morosità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per aver attuato comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi sociali. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o PEC. Il medesimo potrà adire all'Assemblea per la richiesta di reintegrazione, mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

CAPO III

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 9.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla somma indisponibile di euro 15.000,00 (quindicimila);
- b) dalle eventuale altra liquidità derivante da:
 - incasso delle quote associative, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - versamenti volontari degli Associati;
 - entrate e proventi relativi alle attività organizzate dall'Associazione e dalle raccolte di fondi;
 - rendite e proventi per attività dell'Associazione o da sue partecipate;
 - beni mobili (tra cui anche le attività finanziarie di ogni tipo e natura) e/o immobili, anche provenienti da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati.

L'Associazione dispone di un'Aula Magna, di una Biblioteca aperta al pubblico, di locali di rappresentanza e di un sito web informatico a disposizione degli Associati.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate agli Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione, corredati dalla relazione dei Revisori, ove nominati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 o ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il medesimo organo entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Ove l'Associazione abbia conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, la medesima sarà tenuta a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

CAPO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Direttore della Biblioteca
- la Commissione Scientifica.
- l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati

ASSEMBLEA

ART. 12.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione della Commissione Scientifica, del Segretario Generale e del Direttore della Biblioteca;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sulle richieste di ammissione dei nuovi Associati Ordinari, Emeriti e Corrispondenti e nei casi di ricorso a seguito di esclusione dell'Associato dall'Associazione;
- f) approva eventuali regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea. Il diritto di voto spetta unicamente agli Associati Ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, ed Emeriti regolarmente iscritti nel libro degli Associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'anno precedente e dell'eventuale bilancio sociale, e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, se redatto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli Associati Ordinari ed Emeriti

ART. 14.

Le Assemblee sono convocate, con preavviso di almeno cinque giorni, mediante invito per lettera raccomandata con A/R o PEC, indirizzato agli Associati a cura del Presidente; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a un giorno.

Nel caso in cui l'Associato lo abbia consentito, la convocazione potrà essere a lui inoltrata anche via e-mail, sempre con i termini di preavviso di cui sopra e purchè sia con avviso di ricezione.

ART. 15.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto intervenuti. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato avente il diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero da persona designata dall'Assemblea con la maggioranza dei voti espressi. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale oppure da persona scelta del Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dagli Associati aventi diritto di voto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione o lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, purché l'Assemblea sia stata appositamente annunciata e indetta, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a prendervi parte sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervento nella discussione e decisione.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 16.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano o con dichiarazione espressa degli Associati su decisione del Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17.

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Past President, dal Direttore della Biblioteca e da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) membri, eletti da e tra gli Associati Ordinari ed Emeriti

I membri eletti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente, Consiglieri) durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre bienni e, anche se investiti di particolari cariche ai sensi degli articoli seguenti, non avranno diritto ad alcuna remunerazione, oltre al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 18.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare il Segretario Generale;

- nominare il Direttore della Biblioteca
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le linee di indirizzo generali approvate dall'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi, nonché gli altri documenti previsti dal precedente articolo 10, nonché il bilancio sociale ove richiesto;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; in particolare, le somme in denaro, i beni mobili e le attrezzature presenti presso l'Associazione non sono alienabili se non con il parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- determinare le quote associative annuali a carico degli Associati;
- procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi degli Associati per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo eventuali provvedimenti di esclusione in caso contrario;
- deliberare in merito ai ricorsi derivanti dalla mancata ammissione da parte dell'Assemblea dei nuovi Associati;
- deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- nominare la Commissione Scientifica e provvedere alla sostituzione dei suoi componenti in caso di eventuale cessazione in corso di mandato.

ART. 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all'anno, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo posta elettronica o di altri strumenti telematici che ne attestino la ricezione almeno cinque giorni prima della riunione stessa o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono regolarmente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate, come sopra previsto, purché vi prendano parte tutti i componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei propri componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, ovvero da un Consigliere designato dai presenti. In assenza di convocazione, sono comunque valide le riunioni a

cui partecipino tutti i membri del Consiglio ed alle quali assista l'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a prendervi parte sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervento nella discussione e decisione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano o mediante dichiarazione espressa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 20.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti in Assemblea fra gli Associati Ordinari: nella prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli Associati, Ordinari ed Emeriti, presenti o delegati; nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. La loro nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero della Cultura, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili per un massimo di tre bienni.

Il Presidente, una volta esaurito il suo mandato, viene ex officio nominato Socio Emerito ed assume la funzione di Past President fino all'elezione del successivo Presidente.

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, indice e presiede le riunioni, sottoscrive ogni atto ufficiale dell'Associazione, comunica all'Assemblea le principali decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, tiene i rapporti con il Ministero della Cultura inviando l'annuale relazione, con le Autorità Regionali e Locali e ogni altra Autorità istituzionale e con le istituzioni culturali e scientifiche.

Il vice Presidente coadiuva e supplisce il Presidente in ogni sua incombenza e con gli stessi poteri.

I componenti del Consiglio Direttivo collaborano con il Presidente alla programmazione ed alla gestione delle diverse incombenze e attività dell'Associazione.

SEGRETARIO GENERALE

ART. 22.

Il Segretario Generale è un Socio Ordinario che viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di tre bienni. Egli funge da Segretario per la redazione dei verbali delle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo, sovrintende alla pubblicazione del Giornale dell'Associazione nonché è responsabile:

- a) del Registro dei Verbali delle sedute e di ogni documento non ancora posto in archivio;

- b) del recapito degli inviti per ogni riunione e della consegna dei diplomi che devono essere da lui controfirmati.

DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

ART. 23.

Il Direttore della Biblioteca viene nominato ogni due anni fra I Soci Ordinari dal Consiglio Direttivo e, per la natura tecnica delle sue competenze, è senza limite di mandato. Sono compiti del Direttore della Biblioteca:

- a) sovrintendere alla conservazione del patrimonio librario e documentale, al restauro del posseduto, all'amministrazione della biblioteca coordinando i servizi;
- b) proporre al Consiglio Direttivo l'acquisizione di materiale bibliografico di particolare interesse per l'indirizzo storico-medico della biblioteca;
- c) promuovere le attività della biblioteca e mantenere relazioni culturali con studiosi nazionali e internazionali,
- d) gestire i programmi di digitalizzazione, anche su commissione di soggetti esterni e di gestire le spese di riproduzione *on demand* di testi

COMMISSIONE SCIENTIFICA

ART. 24.

Il Consiglio Direttivo può nominare la Commissione Scientifica, presieduta dal Presidente o da suo delegato e composta da un numero minimo di 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove) membri, non facenti parte del Consiglio Direttivo; ha il compito di proporre temi da affrontare nell'ambito delle riunioni scientifiche istituzionali, o altre iniziative a carattere scientifico coerenti con gli scopi dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica due anni e sono rinominabili per un massimo di tre bienni.

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

ART. 25.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 26.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 27.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

CAPO V

NORME FINALI E GENERALI

ART. 28.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 29.

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

ART. 30.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati Ordinari ed Emeriti il 19 novembre 2024.

Il Presidente

Prof. Giovanni Carlo Isaia